COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA

PROVINCIA di SAVONA

S.U.A. DI INIZIATIVA PUBBLICA DELLA ZONA "DRZ5" individuata con D.C.C. n. 6 del 16/04/2010



Oggetto: RELAZIONE DI ADEGUAMENTO DEGLI INTERVENTI ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICH

elaborato g

data:

Progettista: Dott. Arch. Luigi Muratorio
P. zza Berlinguer 14/6, Albenga
Tel./fax 0182 - 53171

IL SINDACO

RELAZIONE TECNICA DI ADEGUAMENTO DEGLI INTERVENTI ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE

L'insediamento in progetto è costituito da edifici destinati a produzione artigianale, industriale, commerciale, con magazzini, depositi ed impianti per la conservazione, uffici e laboratori delle aziende ed alloggi di pertinenza della singola azienda. Si prevede inoltre la realizzazione di spazi pubblici per parcheggi, spazi pedonali e attrezzature di arredo urbano.

In relazione alle suddette caratteristiche insediative previste dal Piano Particolareggiato della zona DRZ5 si dovranno applicare le norme del D.P.R. 24 luglio 1996 n.503 per quanto riguarda la realizzazione degli spazi e servizi destinati ad uso pubblico e quelle previste dal D.M. 14 giugno 1989, n.236, inerente le "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale, al fine del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".

In particolare per gli edifici privati si prevedono le seguenti condizioni:

a) Deve essere garantita "l'accessibilità'" per quanto riguarda gli "spazi esterni" e le "parti comuni", secondo i criteri di progettazione di cui al punto 4.2 del D.M. 236/89 per quanto attiene la progettazione e la realizzazione dei percorsi pubblici esterni, delle pavimentazioni esterne e dei parcheggi.

b) Negli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio il requisito "dell'accessibilità" dovrà essere garantito per tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un servizio igienico per ogni nucleo previsto; deve essere sempre garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza.

c) In ogni unità abitativa dovranno essere "visitabili" gli ambienti di soggiorno, pranzo, un servizio igienico ed i percorsi interni di collegamento dovranno essere accessibili e dovranno possedere i seguenti requisiti:

- Le porte di accesso avranno luce netta di cm.80 per quanto riguarda l'unità immobiliare e di cm.75 per quanto riguarda le altre porte, l'altezza delle maniglie sarà di cm.90, gli spazi antistanti e retrostanti la porta avranno le caratteristiche di cui all'art.8 del D.M. 236/89.

- Nel servizio igienico sarà garantito il raggiungimento di una tazza W.C. e l'accesso frontale al lavabo (comma 8 dell'art.8.1.6. D.M. citato) con le modalità stabilite dal sopracitato articolo.

- I corridoi avranno larghezza minima di mt.1,00 ed allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a rotelle, secondo le caratteristiche

indicate dal citato decreto.

d) Ogni unità immobiliare dovrà essere “adattabile” per tutte le parti o componenti per le quali non viene richiesta l’accessibilità e/o la visibilità.

La progettazione esecutiva dei fabbricati dovrà prevedere soluzioni tecniche-architettoniche flessibili per la disposizione successiva degli spazi interni, "unità ambientali" e dei loro componenti, alle norme relative all’accessibilità.

Tale obiettivo dovrà essere garantito tenendo conto sia del posizionamento e dimensionamento dei servizi ed ambienti limitrofi, dei disimpegni e delle porte sia della futura eventuale dotazione dei sistemi di sollevamento.

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- Legge 09/01/1989 n.13 e Regolamento di Attuazione (D.M. 14/06/1989 n.236).
- Legge Regionale 12/06/1989 n.15 con Norme Tecniche di Attuazione.
- D.P.R. 24 luglio 1996 n.503 – Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Le Leggi e i Regolamenti citati in epigrafe dettano disposizioni per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle strutture pubbliche e private esterne e interne connesse agli edifici.

In dettaglio si precisa che:

- i percorsi pedonali avranno larghezza non inferiore a mt.1,50; il dislivello massimo degli stessi con il piano carrabile non supera i cm.15 e sarà possibilmente contenuto nel valore ottimale di cm.2,50.

La pendenza massima del percorso pedonale sarà contenuta entro l’8%;

- i raccordi tra percorso pedonale e livello stradale saranno realizzati con piccole rampe di larghezza pari a quella del percorso pedonale e di pendenza non superiore al 15%;

- la pavimentazione del percorso pedonale sarà antisdrucciolevole e con pendenza laterale atta ad assicurare un efficiente deflusso dell’acqua;

- sarà prevista un'adeguata zona di parcheggio in aderenza al percorso stradale; zona di parcheggio e percorso pedonale si troveranno sullo stesso piano o su piani diversi con dislivello massimo di cm.2,50;

- gli spazi esterni, gli spazi comuni e l’accesso degli edifici avranno caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte capacità motorie nel rispetto delle prescrizioni indicate all’art.4.2 del citato D.M. e con le modalità particolari indicate dal citato decreto;

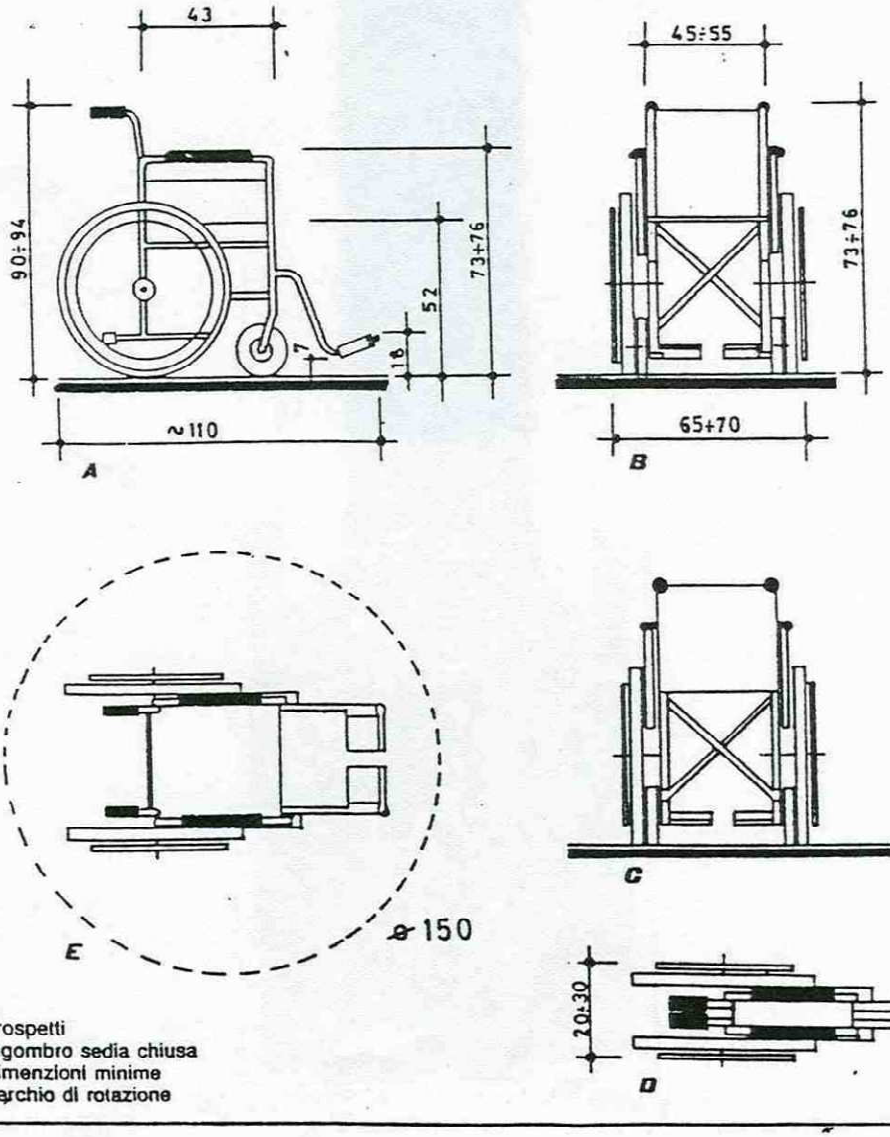
INGOMBRO SEDIA A RUOTE

riferimenti legislativi

bibliografia di riferimento

1 - 8

Nella progettazione di nuovi edifici o nella ristrutturazione di quelli già esistenti, al fini dell'adeguamento alle norme vigenti, si devono prendere in considerazione le esigenze dell'invalido motorio più svantaggiato come, ad esempio, quello su sedia a ruote. Le dimensioni della carrozzina variano a seconda del modello, pertanto è preferibile dimensionare i passaggi ed i corridoi con larghezza minima di cm 90 e gli spazi di manovra tali da inscrivere un cerchio di rotazione di minimo cm 150 di diametro.



A, B, C prospetti
D ingombro sedia chiusa
E dimensioni minime
cerchio di rotazione

AUTORIMESSE

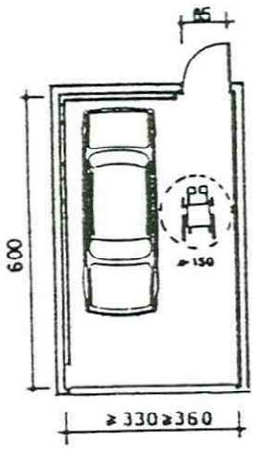
riferimenti legislativi

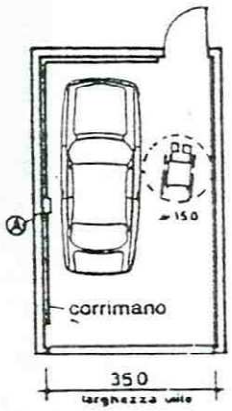
D.M. n. 236/1989, artt. 4.1.14, 8.1.14

Le autorimesse singole e collettive, tranne quelle degli edifici residenziali per i quali non è obbligatorio l'uso dell'ascensore fatte salve le prescrizioni antincendio, devono essere servite da ascensori o altri mezzi di sollevamento, che arrivino alla stessa quota di stazionamento delle auto, ovvero essere raccordate mediante rampa di modesto sviluppo lineare. Lo spazio riservato deve essere evidenziato con appositi segnali orizzontali e verticali. Le rampe carrabili e/o pedonali devono essere dotate di corrimano Gli schemi grafici si riferiscono alle dimensioni minime di autorimesse singola

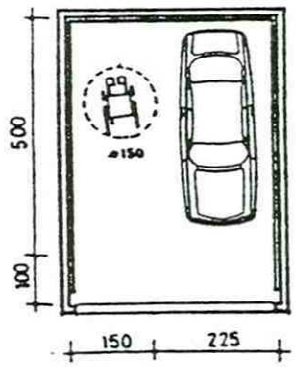
bibliografia di riferimento

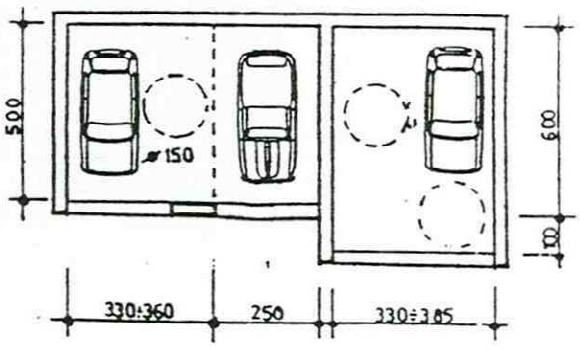
2 - 32





A dispositivo apri serranda



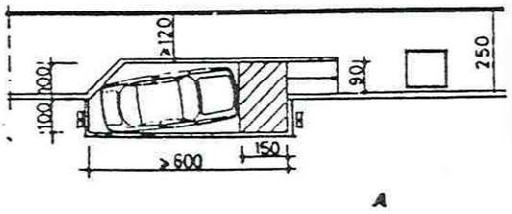


PARCHEGGI

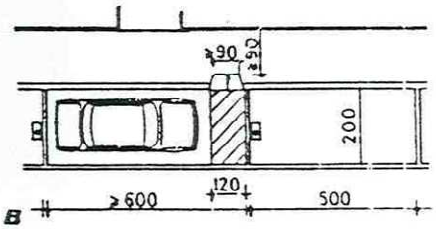
imenti legislativi
L. n. 1030/1983

ografia di riferimento

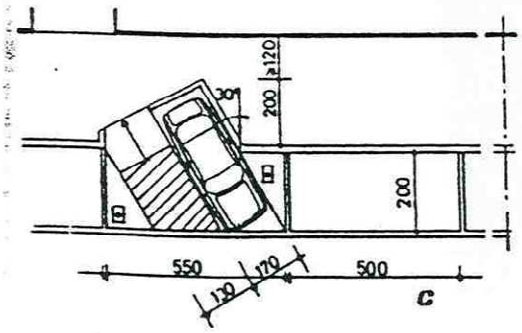
Nei casi in cui non si possono prevedere parcheggi a spina di pesce e sia necessario realizzare parcheggi con andamento parallelo al marciapiede, poiché l'operazione di manovra risulta meno agevole, è indispensabile predisporre una lunghezza minima di m 6,00 come indicato negli schemi grafici. La soluzione C conviene adottarsi quando la larghezza del marciapiede è maggiore o uguale a m 3,20. La soluzione D consente di abbinare due posti riservati utilizzando una sola zona di libero movimento e, quindi, una sola rampa di raccordo.



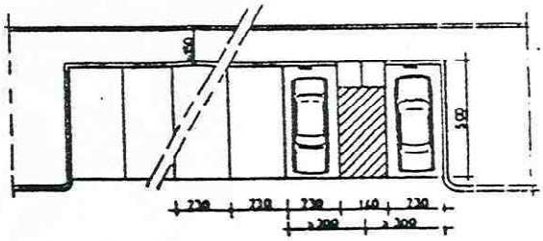
A



B



C



D

PERCORSI PEDONALI

imenti legislativi

. n. 236/1989, artt. .1, 8.2.1

ografia di riferimento

Gli elaborati grafici si riferiscono alle dimensioni minime dei percorsi pedonali di pertinenza degli spazi esterni relativi agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica. La pendenza del percorso pedonale non deve superare di norma il 5%; ove ciò non sia possibile, sono ammesse pendenze superiori purché inferiori all'8%. Per pendenza del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale di sosta, di profondità almeno m 1,50, ogni m 15 di lunghezza del percorso; per pendenze superiori tale lunghezza deve ridursi proporzionalmente fino alla misura di m 10.

